



REGOLAMENTO DEL CORPO POMPIERI DI BLENIO

Art. 1 Costituzione

- a) Conformemente alla Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (in seguito LLI), al rispettivo regolamento (in seguito RLLI), è istituito il Corpo pompieri di Blenio.
- b) Il Municipio vigila sulla gestione delle attività del Corpo pompieri.
- c) La nomina del capo dicastero spetta al Municipio, che vi provvede immediatamente dopo il rinnovo dei poteri comunali. Il responsabile del dicastero sicurezza pubblica non può di regola far parte del Corpo pompieri.
- e) Nel quadro dell'organizzazione pompieristica cantonale, il Corpo pompieri di Blenio è di Categoria B - Centro di soccorso regionale (Federazione Svizzera Pompieri, categoria 4).

Art. 2 Sedi del Corpo

La sede principale del Corpo pompieri è ubicata nel quartiere di Olivone ed una sede decentralizzata è ubicata nel magazzino comunale del quartiere di Torre. Un eventuale cambiamento sarà possibile previo accordo del Municipio.

Art. 3 Missione

- a) I pompieri sono tenuti a prestare la loro opera per la salvezza della popolazione, degli animali e dell'ambiente, per la protezione di beni e immobili, in caso d'incendio, d'inquinamento, di calamità naturale o di altro evento straordinario tale da giustificare l'intervento del Corpo.
- b) Il Corpo pompieri può assicurare l'esecuzione di altri servizi in occasione di manifestazioni pubbliche se questo non pregiudica l'efficienza del servizio di lotta contro gli incendi. Ogni richiesta va sottoposta all'approvazione dal Municipio volta per volta.

Art. 4 Zona d'intervento

- a) Il comprensorio d'intervento del Corpo pompieri corrisponde alla giurisdizione del Comune nonché quanto eventualmente fissato dal Dipartimento competente.
- b) Su richiesta del Dipartimento competente o di Corpi pompieri interessati o quando situazioni particolari lo impongono, il Corpo pompieri può intervenire, previo accordo con il Centro di soccorso cantonale di Biasca, fuori dal comprensorio d'intervento di sua competenza.

Art. 5 Organi e quadri

L'organizzazione, l'organico e i quadri sono stabiliti in base alle disposizioni cantonali.

Art. 6 Nomine

Le nomine e le promozioni dei pompieri sono di competenza del Municipio, nel rispetto delle direttive emanate dal Consiglio di Stato. Esse diventano effettive con la loro ratifica da parte della Divisione delle risorse. La ratifica è subordinata alla frequentazione dei corsi d'istruzione previsti dal piano di formazione stabilito dalla Federazione Cantonale Ticinese dei Corpi pompieri.

- a) La nomina del Comandante del corpo spetta al Municipio.
- b) Il Comandante propone la nomina dei quadri al Municipio.
- c) Le proposte di nomine e promozioni dei militi spettano al Comandante coadiuvato dai quadri del Corpo. La proposta sarà trasmessa per decisione al Municipio.

Art. 7
Idoneità e ammissione

- a) Possono fare parte del Corpo pompieri uomini e donne di età fra i 18 ed i 60 anni, dichiarati idonei dal Medico cantonale.
- b) Le nuove ammissioni nel Corpo pompieri sono riservate a uomini e donne di età fra i 18 ed i 35 anni, dichiarati idonei dal medico cantonale. Sono riservate eccezioni in favore di militi attivi occupati almeno a metà tempo in qualità di dipendenti comunali della squadra esterna.
- c) Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto al Corpo pompieri che procederà secondo l'art. 6 cpv. c) del presente Regolamento.

Art. 8
Dimissioni e congedi

- a) Le dimissioni o richieste di congedo devono essere motivate e inoltrate per iscritto al Municipio tramite il comandante del Corpo.
- b) Le dimissioni, come pure le destituzioni, sono comunicate al Dipartimento cantonale competente.

Art. 9
Iscrizione

Il Municipio provvede all'iscrizione del Corpo pompieri di Blenio presso la Federazione Cantonale Ticinese dei Corpi Pompieri.

Art. 10
Retribuzioni

- a) Le prestazioni dei pompieri, come da cpv a) dell'art. 3, sono retribuite dal fondo incendi in conformità delle disposizioni del decreto esecutivo che stabilisce le indennità per il servizio di difesa contro gli incendi.
- b) Le prestazioni dei pompieri, come da cpv b) dell'art. 3, sono a carico degli enti che ne fanno richiesta o che traggono vantaggio dalla loro opera.

Art. 11
Indennità

Il Municipio versa ai pompieri l'indennità annua che comprende:

- a) indennità settimanale fissa stabilita da un minimo di fr. 30.— ad un massimo di fr. 60.— per picchetti indipendentemente dal grado e per milite di picchetto. L'indennità è stabilita dallo stato maggiore diretto dal comandante e sottostà all'approvazione del Municipio.
- b) indennità fisse annuali stabilite da un minimo di fr. 1000.— ad un massimo di fr. 2000.— per il Comandante, da un minimo di fr. 300.— ad un massimo di fr. 600.— per il Vicecomandante, da un minimo di fr. 600.— ad un massimo di fr. 1200.— per il Furiere, da un minimo di fr. 300.— ad un massimo di fr. 600.— per il Responsabile veicoli e Responsabile APR, da un minimo di fr. 100.— ad un massimo di fr. 200.— per il Caporale, da un minimo di fr. 100.— ad un massimo di fr. 200.— per il Responsabile magazzino, da un minimo di fr. 100.— ad un massimo di fr. 200.— per gli istruttori minipompieri. Le indennità sono stabilite dallo stato maggiore diretto dal comandante e sottostanno all'approvazione del Municipio. Il mancato versamento o la riduzione delle indennità è da giustificare al Municipio.
- c) indennità per i corsi interni emanati dalla Federazione Cantonale Ticinese Corpi Pompieri sulla base del contratto di prestazione sottoscritto tra il Dipartimento finanze ed economia e la Federazione Cantonale Ticinese Corpi Pompieri;

- d) retribuzione delle esercitazioni periodiche effettive tenute dai singoli militi, che corrisponde all' 80% del soldo orario fissato dal Decreto esecutivo cantonale;
- e) le indennità, compresi i contributi paritetici, saranno conteggiate con i rendiconti annuali allestiti dal Comando del Corpo pompieri, che verranno presentati annualmente dal furiere con un rapporto dettagliato per la richiesta delle indennità direttamente al Municipio.

Il Corpo pompieri riversa al Comune quanto ricevuto dal Cantone per le indennità riguardanti l'istruzione a corsi interni.

Art. 12 Spese d'esercizio

Le spese d'esercizio che, per disposizione della LLI, del relativo RLLI e delle direttive per le autorità comunali e per i Corpi pompieri, non sono assunte dal fondo incendi, sono a carico del Comune.

Entrano specialmente in linea di conto le seguenti spese:

- a) manutenzione ordinaria degli attrezzi e del materiale e dei mezzi di proprietà del comune, vale a dire la pulizia e le riparazioni, il cambio dell'olio, l'ingrassatura e le spese di consumo, comprese le ore di lavoro prestate. L'indennità oraria corrisponde alla retribuzione stabilita dal Decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri;
- b) il carburante per i mezzi e i veicoli;
- c) assicurazione della responsabilità civile per gli automezzi del Corpo pompieri (se non già assunta dal Dipartimento cantonale competente);
- d) assicurazione incendi e danni della natura di tutto il parco veicoli e materiale, non coperti dal Fondo incendi;
- e) tassa annua FCTCP e relativa assemblea, tassa annuale mini pompieri, tassa annuale musica cantonale;
- f) acquisto materiale d'ufficio ed arredamento diversi;
- g) acquisto materiale ed attrezzature per magazzino diversi;
- h) indennità annue (indennità fissa, indennità per esercitazioni compresi i contributi paritetici);
- i) corsi specialistici interni se non assunti dal Dipartimento cantonale competente
- j) spese per l'attività dei mini-pompieri;
- l) manutenzione ordinaria degli attrezzi e del materiale;
- m) canoni di locazione e relative spese;
- n) tasse di comunicazione (telefono, allacciamento DSL, radio);
- o) spese di riscaldamento ed illuminazione;
- p) spese di sussistenza durante i corsi interni di una giornata.

Art. 13 Istruzione

Il Comandante provvede all'istruzione dei pompieri secondo i regolamenti varati dalla Federazione svizzera dei Corpi pompieri e sulla base del Concetto cantonale per l'istruzione dei pompieri della FCTCP, alla distribuzione dei compiti e alla direzione degli interventi.

Egli può essere sostituito dal vice-comandante o da un membro dei quadri.

Nel corso dell'anno devono essere tenute le esercitazioni previste alle quali hanno l'obbligo di partecipare tutti i membri del Corpo pompieri (militi di categoria B).

Il numero delle esercitazioni potrà essere adeguato in base alle esigenze d'istruzione o alle direttive del Dipartimento competente.

Il programma delle esercitazioni è allestito secondo le direttive dal Comandante, coadiuvato dai quadri. Una copia sarà trasmessa al Dipartimento cantonale competente.

Art. 14 Assenze

La mancata partecipazione dei militi a qualsiasi servizio comandato non giustificata da serie ragioni, la violazione dei doveri di servizio e delle disposizioni del presente Regolamento comportano, a seconda della sua gravità, l'applicazione dei seguenti provvedimenti da parte del Municipio, su proposta del Comandante, riservata se del caso, l'eventuale azione penale:

- 1) ammonimento.
- 2) multa sino a Fr. 100.00.
- 3) sospensione dal servizio per un periodo da un minimo di un mese un massimo di un anno.
- 4) espulsione.

Art. 15 Materiale e veicoli

- a) Il materiale, i veicoli e i mezzi devono essere conservati in perfetto stato di servizio, a cura del Corpo pompieri in collaborazione con l'ufficio fondo incendi e devono essere tenuti costantemente pronti per ogni intervento.
- b) È proibito utilizzare gli automezzi ed il materiale per scopi estranei al servizio pompieristico, salvo autorizzazione del Comandante o di chi ne fa le veci.
- c) I pompieri sono tenuti a conservare in buono stato l'abbigliamento e l'equipaggiamento forniti dallo Stato e dal Corpo stesso. Essi sono responsabili della custodia degli effetti in loro possesso e devono provvedere a sostituire, a loro spesa, quelli mancanti o resi inservibili per negligenza o incuria.
- d) L'uso degli effetti personali fuori dal servizio è vietato.
- e) In caso d'uscita dal Corpo pompieri per qualsiasi motivo, i pompieri sono obbligati a restituire gli effetti ricevuti. Con il consenso del Comandante ed in funzione dell'attività prestata è possibile tenere il materiale, a condizione che vengano eliminati tutti gli stemmi presenti.
- f) A richiesta del Municipio, il Comandante è tenuto a fornire l'inventario dettagliato del materiale e degli attrezzi in dotazione.

Art. 16 Sistema d'allarme

Il Corpo pompieri deve organizzare la propria mobilitazione (servizio di picchetto) e gestire i mezzi e le apparecchiature d'allarme a sua disposizione in modo da garantire la prontezza d'intervento secondo le direttive della Federazione svizzera dei pompieri, della FCTCP e dei Dipartimenti competenti.

Ogni cittadino, in caso di necessità, è obbligato ad allarmare il Corpo pompieri con qualsiasi mezzo a disposizione, per principio chiamando il numero telefonico 118.

Art. 17 Disposizioni finali

Per tutto quanto non è previsto dal presente Regolamento, fanno stato le disposizioni, i Regolamenti e la legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura del 7 aprile 1998 e successive modifiche, come pure il regolamento interno del Corpo.

Art. 18 Entrata in vigore

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio comunale di Blenio nelle sedute del 26 giugno 2012 e del 18 dicembre 2012, è stato ratificato dalla Sezione enti locali in data 20 settembre 2012 (Inc. n. 5-RE-12030) e in data 1. marzo 2013 (Inc. n. 5-RE-12218). Lo stesso entra in vigore il 1. gennaio 2013. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le regolamentazioni precedenti.

Per il Consiglio comunale

Il Presidente:
Rusconi Fausto

Il Segretario:
Beretta Loris

Gli Scrutatori:
Maestranì Nedo
Bruni Stefano